

Publicato il 06/05/2021

N. 03529/2021REG.PROV.COLL.
N. 06381/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2020, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antico, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza al
giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Lamezia
Terme Sez. Lavoro e Previdenza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e presente per la parte appellante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, l'Avvocato Domenico Antico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del -OMISSIS-, l'odierno ricorrente è stato dichiarato familiare di vittima innocente della criminalità organizzata, avente diritto ai benefici derivanti dalla l. n. 390 del 2002 ed il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente e degli altri familiari ricorrenti, dell'indennità prevista dall'art. 4 l. n. 302 del 1990 e dell'assegno di cui all'art. 2 l. n. 407 del 1998.

2.- Con ricorso al TAR per la Calabria, in data -OMISSIS-, dedotta la mancata esecuzione nei propri confronti della sentenza predetta, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato.

3.- Con la sentenza in epigrafe il TAR ha rigettato il ricorso tenendo conto dell'intervenuta revoca del beneficio che impedisce l'esecuzione del giudicato, che non copre i fatti successivi.

4.- Con l'appello in esame, il ricorrente lamenta l'erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.

5.- Resiste in giudizio il Ministero intimato.

6.- Alla camera di consiglio dell'8 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-L'appello è infondato.

2.- L'appellante censura la sentenza in epigrafe deducendo una presunta violazione degli artt. 234 cpc e 2909 cc, relativi rispettivamente al giudicato formale e al giudicato sostanziale, derivante dall'aver riconosciuto ad un atto

amministrativo successivo (revoca del beneficio) il potere di eludere l'autorità di giudicato della sentenza -OMISSIS-.

L'appellante invoca il principio dell'intangibilità del giudicato e deduce che la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato.

L'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere all'odierno appellante i benefici riconosciuti (specificamente, quota parte della speciale elargizione ex lege n. 302/90 e i ratei dell'assegno vitalizio ex lege n. 407/98 maturati dalla domanda amministrativa, proposta il 24.12.2008, fino al soddisfo); sicché la sopravvenienza ravvisata dal TAR (revoca del beneficio) avrebbe potuto incidere sulla situazione durevole (la corresponsione dell'assegno vitalizio mensile) nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato.

2.1. - Il Ministero eccepisce di aver prestato ottemperanza alla sentenza del G.O. in data -OMISSIS-.

Difatti, con i decreti n. -OMISSIS- provvedeva alla concessione, in favore di -OMISSIS- della speciale elargizione pari ad euro 77.730,86 e dell'assegno vitalizio non reversibile di euro 500,00 mensili; contestualmente l'Amministrazione nei riguardi di -OMISSIS- (altro figlio della vittima della criminalità organizzata) esplicitava la revoca dei benefici- nei limiti della sua quota pro-parte della speciale elargizione e dell'assegno vitalizio - in ragione del sopravvenuto venir meno del requisito soggettivo di cui all'art. 1 L. 302/1990, richiesto nei confronti di tutti i beneficiari dall'art. 9 bis della stessa legge, come integrato dall'art. 2-quinquies, comma 1, lettera b) della legge n. 186/2009.

A fondamento di tali determinazioni, di cui ai decreti nn. 13 e 14/2019, l'Amministrazione precedente poneva l'informativa n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Calabria – Gruppo Lamezia Terme da cui emergeva la non estraneità del ricorrente a frequentazioni delinquenziali con persone

pregiudicate, anche sottoposte a misure di prevenzione ed in particolare con i fratelli -OMISSIS-, intranei alle cosche 'ndraghetiste -OMISSIS-.

3. - Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice.

Viene in rilievo, nel caso oggetto del giudizio, l'applicazione dei principi in materia di rapporti tra giudicato e sopravvenienze.

A questo proposito, non può che rinviarsi ai principi elaborati dalle plurime Adunanze Plenarie che hanno affrontato il delicato tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati (cfr. Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2; 13 aprile 2015, n. 4; 15 gennaio 2013, n. 2; 3 dicembre 2008, n. 13; 11 maggio 1998, n. 2; 21 febbraio 1994, n. 4; 8 gennaio 1986, n. 1).

In particolare, va qui ricordato il principio secondo cui, data la *“contrapposizione fra naturale dinamicità dell'azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l'esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima; anche per le situazioni istantanee, però, la retroattività dell'esecuzione del giudicato trova, peraltro, un limite intrinseco e ineliminabile (che è logico e pratico, ancor prima che giuridico), nel sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l'integrale ripristino dello status quo ante..”* (Consiglio di Stato Ad. Plen., 09/06/2016, n.11).

3.1.- L'intervenuta revoca dei benefici di cui ai decreti nn. -OMISSIS-, sulla base delle mutate circostanze fattuali esaminate e presupposte alla concessione dei benefici, determina un mutamento che impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza, non potendosi prospettare un diritto del ricorrente ad ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di

Lametia Terme n. -OMISSIS-, né con riguardo alla quota- parte dell'indennità di cui all'art. 4 L. n.302/1990, né ai ratei dell'assegno vitalizio, essendo stato accertato il venir meno del requisito soggettivo per la concessione del beneficio.

Pertanto, non sussiste la dedotta violazione di giudicato, che presupporrebbe il permanere immutata la situazione in fatto e diritto considerata nel giudicato, restando salva e impregiudicata viceversa la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (Consiglio di Stato sez. IV, 15/09/2017, n.4348).

3.2.- Neppure può sostenersi fondatamente che il primo giudice abbia sindacato nel merito la decisione del giudice ordinario integrandone la motivazione.

Il TAR, infatti, ha solo preso atto dei decreti di revoca intervenuti successivamente che impediscono di eseguire il giudicato.

4.- In conclusione, l'appello va rigettato.

5.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre parti private citate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE

Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.